

NICOLÁS ÁLVAREZ DE LAS ASTURIAS

IL CONTRIBUTO DELLA RICERCA STORICO-CANONICA AL RINNOVAMENTO DELLA VITA ECCLESIALE (*)

1. Nei giorni 14 e 15 marzo di quest'anno, si è svolto alla Pontificia Università della Santa Croce il tradizionale Convegno di Studi della Facoltà di Diritto Canonico, dal titolo « La cultura giuridico-canonica medioevale. Premesse per un dialogo ecumenico ». Con l'avvicinarsi del ventesimo anniversario della promulgazione del Codice di Diritto Canonico, la scelta dell'argomento potrebbe sembrare a prima vista assai lontana dagli interessi e dalle urgenze proprie della canonistica odierna. Al contrario. I venti anni trascorsi dalla promulgazione dell'attuale Codice e i più di novanta dall'irruzione del fenomeno della codificazione nella vita della Chiesa con il *Codex* piano-benedettino, offrono ai cultori del diritto canonico l'occasione per riflettere sulla strada percorsa lungo il XX secolo.

Queste giornate di studio hanno evidenziato, sebbene da diverse prospettive, la comune consapevolezza dell'impoverimento che la scienza canonica subisce quando non si parte dalla sua storia. Infatti, solo la ricerca storica può mettere a fuoco problemi sostanziali come, ad esempio, la nozione stessa di scienza canonica.

I lavori svolti nel corso del Convegno, quindi, sono stati l'occasione per mostrare l'importanza dei più recenti studi fatti dai cultori della storia del diritto canonico. *In primis*, si è visto come la relativa

(*) Le nove relazioni tenute al *Convegno di Studi* celebrato a Roma contengono validi spunti per valutare il contributo attuale della scienza storico-canonica. Anche se gli organizzatori del Convegno intendono portare a termine in breve tempo la pubblicazione degli atti, mi è parso utile raccogliere in queste pagine un succinto resoconto dei principali suggerimenti apportati dai vari autori, per mettere al corrente gli studiosi da subito delle linee di ricerca in corso.

trascuratezza che il fenomeno codificatore ha significato per lo studio della storia, lungi dal fermare la ricerca storica, ha fornito suo sviluppo autonomo della relativa scienza canonistica. Dai vari interventi si è potuto rilevare che la scienza della storia del diritto canonico ha ormai una metodologia critica ben definita e che oltrepassa i confini di una ricerca confessionale sui fondamenti che giustifichino l'attuale assetto normativo. I risultati più fecondi di questa scienza durante gli ultimi anni si sono avuti nella ricerca sul Decreto di Graziano, e non è un caso che la discussione sulla sua tradizione testuale abbia occupato buona parte del Convegno. Anzi, ritengo che proprio l'interesse per tali studi abbia favorito la partecipazione di canonisti ed ecclesiasticisti, nonché di storici del diritto, sia canonico che civile, in queste giornate.

Gli organizzatori, inoltre, hanno rilevato come, proprio per il suo rigore metodologico, la storia del diritto canonico è chiamata a diventare parte principale nel dialogo ecumenico, facendo scoprire gli elementi essenziali — e per ciò irrinunciabili — della *communio ecclesiae et ecclesiarum*, come diversi di quelli contingenti, accidentali, che si sarebbero aggiunti a quel nocciolo essenziale. La storia del diritto canonico permette così di conoscere la « genuina tradizione canonica » mettendo in rilievo gli elementi che accomunano tutti i credenti in Cristo.

Ad ogni modo va detto che al Convegno si sono tenute complessivamente nove relazioni e due tavole rotonde. I relativi Atti saranno pubblicati ivi incluse le comunicazioni consegnate, ma non lette. Gli argomenti trattati sono stati principalmente quelli relativi ai problemi metodologici e ai contributi più recenti alla ricerca sulle fonti, con speciale riferimento a Graziano. Presenterò in seguito il contenuto delle relazioni, pur cambiando l'ordine con cui sono state lette nel corso del Convegno.

2. La prima relazione è stata di Mons. Peter Erdö, che ha ripreso parte degli argomenti accennati nel suo intervento al Congresso Internazionale di Catania (agosto 2000), al parlare sul « Metodo e storia del diritto nel quadro delle scienze sacre »⁽¹⁾. Partendo dalla defi-

(1) Cfr., la sua relazione, adesso pubblicata in questa rivista: P. ERDÖ, *La storiografia del diritto canonico medievale all'alba del terzo millennio. Aspetti di un messaggio attuale*, in *Ius Ecclesiae* 13 (2001), 3-21. Possono vedersi inoltre, P. ERDÖ, *Teologia del*

nizione di scienza sacra, così come può dedursi dai documenti magisteriali, il Rettore dell'Università Cattolica « Péter Pázmány » di Budapest si è chiesto quali sono i contributi specifici della storia del diritto canonico alla Chiesa odierna; nel rispondere a tale questione, ha fatto una riflessione critica sul percorso sia del diritto canonico che dello studio della sua storia.

Erdö non esita a riconoscere l'importanza straordinaria del Concilio Vaticano II per la corretta concezione del diritto canonico. Di fatti, i documenti conciliari — e pure la loro, alle volte tempestuosa ricezione — hanno generato una riflessione sull'essere stesso del diritto canonico, sicché si è percepita l'urgenza di una sua nuova fondazione teologica, che lo radicasse, *intrinsecamente*, nella Chiesa. Le nuove basi sulle quali fondare lo *ius canonicum* sarebbero le nozioni di popolo di Dio, di sacramento della salvezza, e di mistero della comunione. Sono queste le basi che aprono necessariamente il diritto canonico alla considerazione della sua storia poiché, da una prospettiva teologicamente fondata, questa diventa un *locus theologicus*, testimonianza del contenuto normativo della fede. Per capire quanto sia importante, quindi, basti pensare il ruolo che ha nel confronto con le possibili riforme istituzionali.

La storia che deve essere presa in considerazione è stata studiata nel corso del XX secolo da cultori che l'hanno costituita come disciplina autonoma. I processi che hanno portato a tale autonomia — da un lato la codificazione e dall'altro la divisione nell'insegnamento, prima con Stutz, poi nei documenti della Chiesa, fra storia e diritto vigente — sono stati pure analizzati dall'Erdö nella sua relazione. Ma se questa divisione e, soprattutto, la codificazione, abbia prodotto nel campo della dogmatica giuridica una scienza canonica con una metodologia di stampo esegetico che spesso ha trascurato la storia, i loro effetti sugli studi storici sono stati assai diversi. Di fatti, liberati dalla ricerca sulla vigenza o meno di diverse norme, gli storici hanno incominciato ad adoperare il metodo storico-critico che è diventato così caratteristico di questa disciplina.

Per Erdö, questa scienza, con il suo metodo, è in grado di offrire un contributo specifico alla canonistica in quanto rinnovata dalla cornice ecclesiologica auspicata dal Vaticano II. E — questo penso

Diritto Canonico. Un approccio storico-istituzionale, Torino 1996; *Law and the theological reality of the Church*, in *The Jurist* 56 (1996), 128-160.

meriti di essere sottolineato — senza perdere nulla di quel rigore metodologico che l'ha caratterizzata lungo il XX secolo. Il suo inquadramento fra le scienze sacre, quindi, nulla deve togliere al faticoso metodo storico-critico che consente una conoscenza veritiera delle fonti, né impedire la considerazione della storia del diritto canonico da altre prospettive.

I contributi che ci si può aspettare da queste ricerche sono vari. Da una parte, gli studi storici serviranno, senza dubbio, da base solida per la riflessione sulla realtà del diritto nella Chiesa; dall'altra, consentiranno di chiarire le possibilità dello sviluppo delle diverse istituzioni della Chiesa, come è dimostrato dal fatto che ci sono già stati degli studi critici che hanno determinato l'attuale legislazione sul matrimonio; la ricerca storica sarà pure di grande aiuto al dialogo ecumenico, soprattutto con l'Ortodossia.

La necessità degli studi storici, svolti secondo la loro propria metodologia, quindi, è sembrata essenziale al Professore Erdö per il rinnovamento della canonistica postconciliare. Ma quali sono le caratteristiche essenziali di questo metodo? Perché sembra indispensabile non rinunciare alla sua utilizzazione? Sono queste le questioni di cui ha parlato il Professore Peter Landau, facendo concreto riferimento allo stato della ricerca sulle fonti del primo millennio.

3. La relazione del Presidente dello «Stephan Kuttner - Institute of Medieval Canon Law», è stata intitolata, appunto, «Ruolo della critica testuale nella conoscenza della tradizione del primo millennio»⁽²⁾. Nel suo intervento ha svolto un percorso sui principali

(2) Dalla produzione scientifica del Landau, qui vorrei accennare soltanto gli studi sulle collezioni che ha identificato come fonti di Graziano. Questi sono un'altra prova complementaria della fecondità del metodo storico-critico e si sono rilevati pure importantissimi per l'altro grande argomento del convegno, e cioè la composizione del *Decretum Gratiani*. Cfr. specialmente, su questi argomenti, gli studi riuniti nel volume, P. LANDAU, *Kanones und Dekretalen. Beiträge zur Geschichte der Quellen des kanonischen Rechts*, Goldbach 1997; Più recentemente, vid. P. LANDAU, *Burchard de Worms et Gratien: À propos des sources immédiates de Gratien*, in *Revue de Droit Canonique* 48 (1998), 233-245; *Apokryphe Isidoriana bei Gratian*, in *Vita Religiosa im Mittelalter. Festschrift für Kaspar Elm zum 70. Geburtstag*, Berlin 1999, 838-844; *Patristische Texte in den beiden Rezensionen des Decretum Gratiana*, in *Bulletin of Medieval Canon Law* 23 (1999), 65-70; e *Die Canones apostolorum im abendländischen Kirchenrecht insbesondere bei Gratian*, in *Communio in ecclesiae mysterio: Festschrift Winfried Aymans zum 65. Geburtstag*, St. Otilien 2001, 269-283.

momenti della storia delle fonti canoniche nel corso dei primi cinquecento anni, accennando specialmente le questioni chiarite per l'uso del metodo storico-critico, e senza dimenticare le sue conseguenze per la scienza canonica attuale.

I risultati ottenuti dall'uso della metodologia della critica testuale nelle diverse tappe della storia canonica, basterebbero a giustificare l'importanza della sua corretta utilizzazione, in quanto ci hanno permesso di conoscere il valore concreto d'ogni fonte e il suo influsso nell'evoluzione delle istituzioni.

Un caso paradigmatico di questa utilità sono i lavori sui primi «ordinamenti giuridici» che sono contenuti nelle collezioni pseudo-apostoliche. Il Landau ha rilevato come, grazie alla critica testuale, si sono potute superare le difficoltà determinate, sia dalla mancanza dei manoscritti in lingua originale, sia dalla conservazione di un unico esemplare, arrivando così alla conoscenza della genesi e la reciproca dipendenza tra i vari testi, e perfino alla ricostruzione del testo esatto: tutte questioni prelieve e indispensabili per la loro analisi come fonti giuridiche. I rapporti individuati permettono di ricercare anche l'evoluzione dei diversi istituti giuridici nonché, alle volte, di situare geograficamente le diverse tradizioni.

Un campo dove la critica testuale ha ottenuto risultati significativi è stato quello dei concili africani, la cui trasmissione sembra essere iniziata attraverso tre collezioni perse e che possono ricostruirsi soltanto con l'applicazione del metodo storico-critico. Questo lavoro si è fatto tramite accurate ricerche sulle collezioni antiche e sulle loro tradizioni manoscritte. Così si sono individuati il *Breviarium Hipponense* (397), il *Codex Apiarii Causae* (419) e i *Registri Ecclesiae Carthaginensis Excerpta* (dopo il 419). Il contenuto giuridico di queste fonti, di straordinaria importanza per la conoscenza della chiesa africana e per l'istituto del pontificato, aiuta a capire la fecondità di talune ricerche.

La corretta datazione delle diverse collezioni, come anche la possibilità di rilevare con maggiore precisione le innovazioni canonistiche d'ognuna di esse, sono ulteriori contributi della critica testuale alla storia del diritto canonico. Il Landau lo mostra mediante l'analisi critica delle ricerche sul *Corpus canonum Africanorum*, su alcune collezioni canoniche altomedioevali, come le *Capitula Martini* o la *Collectio Diessensis* e sulle prime decretali. In somma, lo *status quaestionis* che risulta dalla relazione di Landau, diventa strumento utilissimo per ulteriori ricerche su questi aspetti della storia canonica.

4. Per poter comprendere e spiegare il suo oggetto, la scienza canonica ha bisogno di conoscere la Storia, poiché « ciò che è canonico » ha una intrinseca dimensione storica. Gli ultimi anni trascorsi rendono testimonianza tanto della convenienza di questa conoscenza — così si esprimeva l'Erdö e la pratica unanimità dei partecipanti al Convegno —, quanto delle difficoltà per raggiungerla. Qualche riflessione sul modo di rimuovere questi ostacoli, sebbene al di fuori dell'ambito dei ricercatori sulla storia, è stata offerta dal Professore Errázuriz nella sua relazione.

Il Professor Carlos J. Errázuriz, Ordinario di Teoria Fondamentale del Diritto Canonico presso l'Università della Santa Croce, è infatti conosciuto nel suo ambito per le sue ricerche sulla fondazione del diritto canonico sulla base di una concezione realistica del diritto stesso⁽³⁾. Muovendo da questa prospettiva, cioè dalla considerazione del diritto canonico come ciò che è giusto nella Chiesa, Errázuriz ha riflettuto, in un primo momento, sul tipo di scienza storica consona a questa idea del diritto, per poi arrivare alla necessità di una stretta collaborazione fra la scienza del diritto vigente e quella della storia del diritto.

La considerazione della storia del diritto canonico come la storia della dimensione di giustizia che è propria e costitutiva della stessa Chiesa, aiuterebbe a superare la riduzione della storia del diritto canonico alla storia della norma o dei canoni e, questo sarebbe più importante, a finire con la considerazione della storia come qualcosa di staccato dalla realtà vigente, e ad accogliere il diritto divino come parte permanente della stessa storia. A suo avviso, si darebbero così le condizioni teoriche necessarie per superare le difficoltà pratiche, quali sarebbero la tecnica stessa della codificazione da parte dei cultori del diritto vigente e la riluttanza degli storici ad offrire delle sintesi « utili » di un loro lavoro troppo specialistico e, per tanto, irraggiungibile per il resto dei canonisti.

5. I risultati del lavoro critico-storico accennati dal Landau e riguardanti i primi cinque secoli di storia della Chiesa, hanno avuto

⁽³⁾ Cfr., sull'argomento, il suo recente trattato: C.J. ERRÁZURIZ M., *Il diritto e la giustizia nella Chiesa. Per una Teoria Fondamentale del diritto canonico*, Milano 2000, che si colloca sulla scia degli scritti di Javier Hervada sulla fondazione del diritto canonico. Un riassunto di questa prospettiva e delle altre che si sono sviluppate nella Chiesa dopo il Concilio Vaticano II, può trovarsi in: C.R.M. REDAELLI, *Il concetto di diritto della Chiesa nella riflessione canonistica tra Concilio e Codice*, Milano 1991.

la loro continuazione e il loro notevole sviluppo nel corso degli ultimi decenni e relativamente a quello che è stato denominato «il rinascimento culturale del secolo XII»⁽⁴⁾. È impossibile, però, capire questo «rinascimento» e, dentro di esso, i rapporti fra canonisti e leggisti, senza tenere conto dello sviluppo politico e dottrinale che si è avuto in Europa a partire dal secolo VIII. Dentro questa cornice, si può capire bene l'importanza dell'uso del diritto romano nella scienza giuridica dell'*utrumque ius* e la portata dei molteplici problemi interpretativi che il suo uso ha comportato per la scienza storica. Di questi argomenti si è occupato il Professore Ennio Cortese nella sua relazione, intitolata «La “mondanizzazione” del diritto canonico e la genesi della scienza civilistica»⁽⁵⁾.

Per il professore dell'Università della Sapienza, la creazione dell'Impero d'Occidente agli inizi del IX secolo, avrebbe significato per la Chiesa un nuovo uso del diritto romano, favorito dalla stessa Chiesa per due motivi principali: perché in esso si trovava la forma tradizionale del corretto procedere nel mondo nel cui profilo politico era entrata la Chiesa in modo decisivo con la formazione del nuovo Impero, e perché questo ingresso della Chiesa nel mondo politico ha supposto un progressivo interessamento del diritto canonico alle necessità del «temporale». Per entrambe le cose, il diritto romano è stato lo strumento più utile.

La creazione dell'Impero d'Occidente però, non suppose soltanto l'uso in modo più intenso del diritto romano, ma lo stabilirsi di una nuova situazione politica ove i rapporti fra potere ecclesiastico e secolare possono essere letti in modo diverso. Cortese, di fatti, ha mostrato come questa nuova situazione ha prodotto una lettura della dottrina di Gelasio I sui due poteri, a partire proprio dalla nuova prospettiva della mutua collaborazione. All'elaborazione teologica

(4) Cf. S. KUTTNER, *The Revival of Jurisprudence*, in R.L. BENSON-G. CONSTABLE (cur.), *Renaissance and renewal in the twelfth century*, Cambridge, Mass. 1982, 299-323. Adesso può trovarsi anche in S. KUTTNER, *Studies in the History of Mediaeval Canon Law*, London 1990, 299-323, con *Retractiones*, 5-7.

(5) Fra le innumerevoli pubblicazioni del Professor Cortese ricordo la sua sintesi: E. CORTESE, *Il Diritto nella Storia Medievale*, 2 vol., Roma 1995, poi emendata nel suo *Le grandi linee della storia giuridica medievale*, Roma 2000. Sulla parte della relazione riferita agli inizi dell'insegnamento autonomo del diritto romano, può vedersi inoltre, E. CORTESE, *Alle origini della scuola di Bologna*, in *Rivista Internazionale di Diritto Comune* 4 (1993), 7-49.

della nozione di «*Corpus mysticum*» riferita alla cristianità, corrisponderebbe la concezione della scienza giuridica come la scienza dell'«*utraque lex*», ove diritto canonico e romano appartengono allo stesso assetto normativo.

Così si arriva fino alla Riforma gregoriana, quando la ricerca di materiali per le collezioni riformiste ha portato probabilmente alla scoperta del Digesto; la sua utilizzazione nella *Collectio Britannica*, ad avviso del Cortese, sarebbe una prova dell'origine «ecclesiastica» della scoperta.

Il nuovo uso del Digesto è stato sempre considerato l'inizio dell'insegnamento specifico del diritto romano. Lo studio dell'evoluzione della scienza giuridica dal IX secolo, e l'analisi di quanto si è conservato dell'opera di Pepo, fanno affermare al Cortese che questo insegnamento specifico nacque in una cornice teologico-canonistica e in stretto rapporto con lo sviluppo di queste scienze nella Francia. Di fatti, le concessioni tra il diritto naturale, così come è stato trasmesso dalla Chiesa, e le categorie romanistiche adoperate dal Pepo, mostrano che il considerato primo cultore della scienza civilistica utilizzava delle categorie originatesi e sviluppatesi nell'ambito canonistico.

La relazione del Cortese è terminata con una sintetica esposizione dell'evoluzione verso l'indipendenza del diritto romano, attraverso la romanizzazione del diritto naturale e la considerazione paritaria del canonico e del romano.

6. Con la relazione tenuta dal Professore Carlos Larrainzar, intitolata «La ricerca attuale sul *Decretum Gratiani*», è stato affrontato nel corso del Convegno uno degli argomenti in cui si sono verificati più progressi durante gli ultimi anni⁽⁶⁾. Il Professore dell'Università

(6) Nel prosieguo e discussione di questi sviluppi non si può non rilevare l'importanza dei congressi internazionali di diritto canonico medioevale che, organizzati a partire dal 1955 dallo «Stephan Kuttner-Institute of Medieval Canon Law», si svolgono ogni quattro anni. Per gli ultimi, in cui si sono verificati i progressi più significativi, possono vedersi gli studi di J.M. VIEJO-XIMÉNEZ, *La investigación del Derecho canónico clásico. El «IXth International Congress of Medieval Canon Law» de 1992*, in *Ius canonicum* 33 (1993), 737-54; *In Memoriam Stephan Kuttner. A propósito del «Xth International Congress of Medieval Canon Law» de 1996 en Syracuse (New York)*, in *Ius Ecclesiae* 9 (1997), 221-64; «*Gratianus Magister*» y «*Guarnerius Teutonicus*». A propósito del «*XIth International Congress of Medieval Canon Law» de 2000 en Catania*, in *Ius Canonicum* 41 (2001), 35-73. Nel 1998 si tenne a Strasburgo un colloquio organizzato dalla

di La Laguna (Spagna) ha illustrato l'attualità di questa ricerca e lo stato attuale della medesima.

Qual'è la attualità di Graziano? Larrainzar ha cominciato la sua relazione accennando al posto unico del Decreto nella storia canonica, come prisma del nostro sguardo alla tradizione precedente, e come fonte della canonistica per più di sette secoli. Questo significato del tutto particolare dell'opera di Graziano, acquisterebbe nuovi rilievi alla luce della riforma canonistica auspicata dal Concilio Vaticano II. Di fatti, la ricerca sulla tradizione canonica aiuterebbe, secondo il Larrainzar, a determinare i contenuti e la forza reale normativa del diritto vigente, superando così l'impostazione normativista e autoritaria in cui può cadere qualche settore della canonistica odierna e, nel contempo, ricuperando lo spirito della tradizione canonica rispecchiata nel Decreto. Qualche brano della *Concordia*, di fatti, come ha mostrato il Prof. Larrainzar, è particolarmente consono allo spirito di riforma canonistica del Vaticano II. Ad esempio, il Prof. Larrainzar ha comparato l'interpretazione fatta dai primi decretisti dei verbi *prohibetur* e *iubetur* del brano evangelico raccolto in D.1 (Mt 7,12), con la sua correzione «moderna», nella *glossa* della *Editio Romana*: il paterno *consigliare* dei medievali si è trasformato nel duro *prescrivere* dei *Correctores romani*.

Presupposto del tutto necessario di questa «attualità» di Graziano sarebbe il suo studio col rigore metodologico proprio della scienza storico-canonica, poiché soltanto questo rigore porterebbe a conoscere la genuina tradizione, e con essa, i presupposti necessari per un fecondo dialogo ecumenico e un rigoroso studio dei canoni.

L'importanza di Graziano è stata colta sin dal inizio dai cultori della scienza della storia del diritto canonico. Tra i più recenti, il Kuttner ha ricordato l'interesse dell'argomento e ha concretizzato nella ricerca del «testo sicuro» dell'opera graziana il punto nodale di tutto lo sviluppo posteriore. Larrainzar ha dedicato la seconda parte della sua relazione alla trattazione degli sviluppi nella cono-

Revue de Droit Canonique dal titolo «Le Décret de Gratien revisité», pure molto interessante per conoscere l'evoluzione degli ultimi anni. Su questo convegno possono vedersi gli studi di J. WERCKMEISTER, *Les études sur le Décret de Gratien: essai de bilan et perspectives*, in *Revue de Droit Canonique* 48 (1998), 363-379 e J.M. VIEJO-XIMÉNEZ, «*Concordia*» y «*Decretum*» del maestro Graciano. *In memoriam Rudolf Weigand*, in *Ius Canonicum* 39 (1999), 333-57.

scenza di questa tradizione testuale, con la competenza di chi è stato uno dei protagonisti dei passi più recenti.

La ricerca su Graziano, come ha rilevato il Professore di La Laguna, ha subito un cambiamento profondo nell'orientamento con l'edizione del Friedberg del 1879. Di fatti, le edizioni precedenti — sia la ben nota *Editio Romana*, sia altre edizioni posteriori —, avevano come presupposto metodologico l'elaborazione di un testo tipico che servisse da fonte legislativa. L'edizione del Friedberg aveva invece la pretesa d'offrire un testo critico in cui si potesse riscontrare l'opera originale graziana. Purtroppo, il tentativo del Friedberg non riuscì ad offrire una edizione veramente critica, fino al punto che i lavori per raggiungerla sono stati uno dei tentativi più urgenti per gli storici del XX secolo.

Secondo il Larrainzar la nuova e veramente critica edizione del Decreto, è adesso possibile grazie agli sviluppi degli ultimi venti anni. Da una parte, tre linee diverse di ricerca hanno permesso di conoscere meglio la tradizione testuale del Decreto (Larrainzar ha fatto riferimento qui agli studi di Peter Landau sulle fonti formali del Decreto, a quelli di Lenherr sui criteri di scelta dei manoscritti e a quelli di Weigand sulla valutazione dei diversi codici attraverso le glosse). Dall'altra, questi lavori hanno trovato un'utilità del tutto inaspettata da quando il Winroth nel 1995 ha ipotizzato che alcuni manoscritti, fino allora considerati «abbreviazioni tardive», hanno conservato in realtà una redazione più breve e antica del Decreto. Questa ipotesi, poi supportata da ulteriori ricerche del Weigand, ha aperto nuove prospettive per il progetto d'edizione critica. La esistenza di tre manoscritti antichi — Aa, Bc, Fd — a cui si sono aggiunti posteriormente i manoscritti P (Winroth-Weigand) e Pfr (Larrainzar)⁽⁷⁾, ha portato pure il Winroth ad avanzare l'ipotesi che la composizione del Decreto fosse avvenuta in due recensioni diverse, con due autori diversi, e un differente uso del diritto romano⁽⁸⁾.

(7) Le abbreviazioni corrispondono ai seguenti manoscritti: Admont, Stiftsbibliothek, 23 e 43 (*Aa*); Barcelona, Archivo de la Corona de Aragón, 78 (*Bc*); Firenze, Biblioteca Nazionale, Conv. soppr. A.L.402 (*Fd*); Paris, BN nouv. acq. 171 (*P*); Paris, BN lat. 3884 I (*Pfr*); in seguito si farà pure riferimento a Sankt Gallen, Stiftsbibliothek, 673 (*Sg*).

(8) L'ipotesi del Winroth nella sua forma finale, è stata presentata dall'autore nella sua monografia *The Making of Gratian's Decretum*, Cambridge 2000. Quest'opera

Il Prof. Larrainzar ha terminato il suo intervento con la presentazione delle proprie ricerche e del metodo con cui sono state fatte. È appunto nella diversa metodologia adoperata che si troverebbe la causa di risultati così diversi a quelli del Winroth: una spiegazione della composizione del Decreto per tappe in un ambiente accademico, lasciando aperta la questione dell'autore⁽⁹⁾. Larrainzar propone un'analisi differenziata di ogni manoscritto, così da poter ricostruire la storia della loro confezione materiale, per poi valutare diacronicamente i loro contenuti. Questa decisione metodologica lo ha portato allo studio del manoscritto Fd — nel quale l'antica *Concordia* breve si sarebbe trasformata nel Decreto esteso —, e alla scoperta di un altro manoscritto ancora più breve, quello Sg, con una redazione anteriore a tutte le altre conosciute: gli *Exserpta ex Sanctorum Patrum*⁽¹⁰⁾. Entro quest'anno, il Larrainzar si è proposto di aggiungere un terzo studio sul manoscritto Bc.

7. L'iter redazionale del Decreto di Graziano è, quindi, il *punctus dolens* che richiama l'attenzione degli studiosi compromessi nella ricerca di un testo sicuro della Concordia, nonché nella confezione dell'edizione critica. Da prospettive diverse, le relazioni dei professori De León, Viejo-Ximénez e Pennington hanno tentato di gettare qualche luce su questo argomento, della cui attualità il cambiamento d'impostazione subito dalla relazione di Kenneth Pennington ne è un'ulteriore prova.

è frutto della sua tesi di laurea e di ulteriori ricerche. Per una valutazione critica della sua posizione, rinvio al mio studio in corso di stampa: N. ALVAREZ DE LAS ASTURIAS, *Una hipótesis sobre la redacción del «Decretum Gratiani»*. A propósito de una monografía de Anders Winroth, in *Ius Canonicum* 42 (2002). Può vedersi, inoltre, la recensione fatta da J. MÜLLER in *Ius Commune* 28 (2001), 381-387.

(9) Cfr., C. LARRAINZAR, *La formación del Decreto de Graciano por etapas*, in *ZRG Kan. Abt.* 87 (2001), 67-83.

(10) I principali studi di Carlos Larrainzar al riguardo sono: C. LARRAINZAR, *El Decreto de Graciano del código Fd* (= Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Conventi Soppressi A.I.402). In memoria di Rudolf Weigand, in *Ius Ecclesiae* 10 (1998), 421-489; *El borrador de la «Concordia» de Graciano: Sankt Gallen*, «*Stiftsbibliothek*» MS 673 (= Sg), in «*Ius Ecclesiae*» 11 (1999), 593-666. L'analisi dei due manoscritti lo ha portato a proporre una *Redaktionsgeschichte* della Concordia graziana tramite tappe. Il suo punto di vista sull'importanza del Decreto nella formazione della cultura giuridica occidentale si può trovare in: ID., *Le radici canoniche della cultura giuridica occidentale*, in *Ius Ecclesiae* 13 (2001), 23-46.

Il Professore dell'Università Cattolica di America, che secondo il programma del Convegno dovrebbe aver parlato su «Il diritto canonico nella realtà dello *ius commune*», ha centrato invece il suo intervento sulle analisi della Causa 19 del Decreto nel manoscritto Sg (e più particolarmente nella C.19 q.1 c.2), con particolare riferimento alle conseguenze che derivano dalle peculiarità di questo manoscritto. L'analisi delle *auctoritates* ivi contenute — specialmente della *Duae sunt* di Urbano II — ha portato il Pennington ad affermare il carattere previo di Sg sugli altri manoscritti, considerati di «prima redazione». Nella relazione, svolta con l'aiuto di mezzi tecnici, il Professore Pennington ha fatto una dimostrazione pratica sul modo di lavorare con i manoscritti, sull'importanza della conoscenza delle fonti formali e la loro datazione, e, infine, sul bisogno di tenere conto dei notevoli contributi che hanno reso più nota la tradizione letteraria dei testi.

Dall'insieme dei dati che la Causa 19 offre, l'autore ha concluso che, pur riconoscendo la necessità di una analisi complessiva di Sg, questo manoscritto dovrebbe datarsi agli inizi del XII secolo, considerando così ancora valide le intuizioni del Vetulani sulla datazione delle prime versioni del Decreto. Per ultimo, Pennington ha detto di non essere in grado di rispondere alla questione relativa alla paternità di Graziano sulle due recensioni o soltanto sulla prima.

8. Il dibattito sulla paternità della *Concordia* graziana viene da lontano. Più recentemente, l'ipotesi del Winroth ribadisce l'esistenza di due autori. Gli studi del Larrainzar, invece, nel mostrare una redazione per tappe, pongono delle difficoltà a questa duplicità di autori. Il problema è comunque più ampio e oltrepassa gli studi sui manoscritti. Già venti anni fa, il Kuttner accennava l'importanza degli studi sulla biografia di Graziano per risolvere gli enigmi della *Concordia*. Gli studi sui manoscritti e le ricerche biografiche, quindi, vanno intrecciati, come ha dimostrato la relazione del Professore Enrique de León, della Pontificia Università della Santa Croce, intitolata «La biografia di Graziano».

Nella prima parte della sua relazione, De León ha analizzato le testimonianze che si sono conservate in cui si parla di Graziano come vescovo. È principalmente il caso della Cronaca di Roberto di Torigny e di parecchie manoscritti del Decreto in cui si è conservata una *glossa* — così la qualifica Weigand in un lavoro del 1990 — dove si parla di *Gratianus episcopus*. Lo studio del De León, comunque, di-

mostra che non ci troviamo propriamente davanti a una *glossa*, ma davanti a un frammento di una vecchia introduzione alla *prima pars* dell'opera più antica e che, a seconda dei dati dei manoscritti, dovrebbe essere stata scritta prima del 1150. Questa vecchia introduzione sosterrebbe la credibilità del Torigny, che presenta una descrizione di Graziano consona alla sua personalità, come emerge dai più recenti studi: si tratterebbe cioè, di un maestro in *sacra pagina*, formatosi negli ambienti francesi che diedero origine alla *Glossa Ordinaria* alla Bibbia. Così, l'inizialmente rigettata informazione del Torigny, corroborata da quella di Stefano di Tournai, contribuirebbe a spiegare un aspetto finora misterioso nella composizione del Decreto, quale l'uso abbondante della *Glossa Ordinaria*, allora non molto conosciuta in Italia.

L'intervento di De León si è concluso con dei riferimenti all'aiuto che lo studio di Sg offre alla conoscenza della storia del Decreto. Di fatti, la tradizione testuale di C.35 q.6 c.8 — un'altro enigma che il Kuttner vorrebbe aver visto ricercato —, acquista speciale rilievo per la datazione dell'opera graziana. Sg contiene appunto in questo brano del Decreto, la decretale *De parentela* di Innocenzo II a Ottone di Lucca (1138-1146) in modo abbreviato. Se Sg fosse più antico di tutti gli altri manoscritti fin ora scoperti, come sembra credibile in base ad altri dati, la sua redazione dovrebbe spostarsi intorno al 1145 e, senz'altro, non prima del 1138, data della nomina di Ottone come vescovo di Lucca.

Un'altra testimonianza ancora non studiata dell'antichità di Sg, è stata offerta dall'autore come possibile ulteriore linea di ricerca: i nomi della *formula appellationis* contenuta nella C.2 q.6 d.p.c. 31 riscontrabili in Sg (Lanfranco di Parma e Gualterio), corrispondono a un caso reale conservato nell'Archivio Segreto Vaticano in date prossime a quelle riferite nello stesso Sg. I nomi e le date che appaiono in tutti gli altri manoscritti sono diversi, come corrisponderebbe alla loro utilizzazione nell'insegnamento seguendo il metodo delle cause.

9. Come è stato evidenziato dal Professor Cortese, lo studio del diritto romano ai suoi inizi fu opera degli ambienti ecclesiastici e canonistici. La sua progressiva indipendenza coincide col tempo della «romanizzazione» del diritto canonico e della redazione dell'opera di Graziano, il cui uso delle fonti romane è stato motivo di continuo studio, con diverse valutazioni sul suo influsso nella tradizione canonica posteriore. Su questi due aspetti ha posto l'attenzione la re-

lazione del Professor José Miguel Viejo-Ximénez, dell'Università di Las Palmas de Gran Canaria (Spagna), intitolata «La ricezione del diritto romano nel diritto canonico». Di fatti, lo studio dell'opera del *magister* permette di conoscere sia il modo con cui si produsse l'incorporazione, sia le conseguenze posteriori a questa ricezione.

Accettando l'ipotesi di Larrainzar sulla composizione del Decreto in quattro tappe successive, Viejo-Ximénez ha fatto uno studio del momento d'incorporazione d'ognuno dei quarantasei brani del Decreto, contenenti frammenti del diritto romano ignoti alla tradizione canonica precedente. I risultati sono chiari e illuminanti per la storia di composizione del Decreto. Dalla prima tappa (quella conservata in Sg) ci sono tracce di un uso costante del diritto romano nuovo e, alla fine della terza tappa (quella di Fd più le sue aggiunte), cioè verso il 1150, si trovano nel Decreto tutti i testi romani nuovi tranne sei. Con questi dati dei manoscritti, quindi, non si potrebbe parlare di contraddizione fra l'*Ur-Gratian* e le tappe successive nell'uso del diritto romano, né, ovviamente, poggiare sull'uso del diritto romano per difendere la sua ipotesi di due autori diversi nella composizione dell'opera⁽¹¹⁾.

L'incorporazione progressiva dei testi romani risponderebbe invece all'uso scolastico del Decreto e testimonierebbe pure l'esistenza di una comunità docente formata da teologi, giuristi e canonisti che avrebbero condiviso gli stessi metodi. La composizione del Decreto è, appunto, un'altra prova dell'esistenza di questa comunità. L'incorporazione al Decreto di brevi trattati romani e il fatto che ci siano alcune glosse ai passi romani d'indubitabile origine nei giuristi, costituiscono prove di una attività comune.

Una volta ribadita la permeabilità al diritto romano sin dai suoi inizi e il suo continuo arricchimento con gli sviluppi dei giuristi nella conoscenza del *Corpus Iuris Civili*, il professore di Las Palmas ha analizzato il significato di questa ricezione, tentando di cogliere quale sia stata la possibile novità del Decreto al riguardo. I principi contenuti nella D.10, che avrebbero potenziato la romanizzazione del diritto canonico, non costituiscono una novità poiché sono ri-

(11) Cfr., J.M. VIEJO-XIMÉNEZ, «*Concordia*» y «*Decretum*», o. c. nota 6, specialmente 343-346.; *La redacción original de C.29 del Decreto de Graciano*, in *Ius Ecclesiae* 10 (1998), 149-85, e *El Derecho romano nuevo en el Decreto de Graciano*, in *ZRG Kan. Abt.* 119 (2002) in corso di stampa.

scontrabili nella tradizione canonica sin dal IX secolo. La novità si troverebbe invece, ad avviso dell'autore, nella metodologia: il Decreto ha posto di fatti la prima riflessione metodica e critica sulla tradizione antica, mentre l'uso dialettico dei frammenti romani si fece come servizio alla costruzione di una particolare visione della *respublica christiana*. Questa riflessione metodica sarebbe stata la causa dell'esplosione di una ricezione già iniziata nei tempi carolingi. Sarebbe sorta così la nuova scienza, segnata dall'atteggiamento di collaborazione con i civilisti e dall'uso del diritto romano, principalmente in quelle parti del diritto canonico più lontane dal diritto divino.

10. Ad avviso del Prof. Carl G. Fürst, l'ultimo dei relatori nel Convegno, l'importanza dell'opera di Graziano per la tradizione giuridico-canonica occidentale è data dall'ascesa, in certo senso, alla categoria di simbolo. In Oriente lo stesso fenomeno è accaduto con l'opera di Balsamon, forse il più noto dei canonisti d'Oriente, che visse proprio nel XII secolo. Prendendo spunto da questo paragone, Fürst ha tenuto la sua relazione intitolata «Balsamon, il Graziano di Oriente?», in cui ha analizzato le divergenze fra la canonistica occidentale e quella orientale nel secolo di Graziano e Balsamon.

Il Professore dell'Università di Friburgo in Breisgau ha rilevato l'importanza dei *sacri canones* per la Chiesa Bizantina e le conseguenze di essa per lo sviluppo della canonistica orientale⁽¹²⁾. Di fatti, l'esistenza nell'Oriente sin dal Concilio Trullano (691/692) di una sorta di «codice» — che comprendeva gli 85 «Canoni degli Apostoli», i canoni dei quattro concili ecumenici antecedenti, i canoni di sette sinodi locali e i canoni di dodici Padri — fece sì che il primo metodo di studio dello *ius orientalium*, sviluppato per i grandi canonisti del XII secolo, fosse assai diverso da quello occidentale. Insieme a questo, la legislazione imperiale ebbe una importanza significativa nella tradizione giuridica orientale. L'iniziatore del metodo di commento dei canoni tramite le parafrasi e i paragoni, sarebbe stato Ari-

(12) È nota la preoccupazione del Prof. Fürst sul diritto orientale, come lo dimostra la sua partecipazione alla redazione del CCEO e le sue innumerevoli pubblicazioni in argomento. Cfr., specialmente, C.G. FÜRST, *Canones-Synopse zum Codex Iuris Canonici und Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, Freiburg 1992; *Common Canonical Tradition (Critical Report)*, in R. COPPOLA (cur.), *Incontro fra canoni d'Oriente e d'Occidente*, Bari 1994, 83-98.

stenos, che lavorò fra 1118 e 1143; poi fu Zonaras (+ post 1161) che portò tale metodo al suo più grande sviluppo, con l'uso dell'etimologia e della grammatica; a lui spetterebbe, quindi, il nome di primo esegeta e scienziato del diritto canonico orientale. I famosi commenti ai *Nomocanones* di Balsamon (+ ca. 1193) non avrebbero apportato, invece, nessuna innovazione metodologica.

Alla fine, Fürst ha accennato alle difficoltà dello studio di quest'epoca, dovute soprattutto allo scarso lavoro di edizione critica finora elaborato, e ha fatto pure riferimento agli ostacoli che, a suo avviso, troverà il dialogo ecumenico per la quasi equiparazione fra diritto divino e *sacri canones*, che si dà nelle chiese orientali.

11. Penso che i due giorni di Convegno con le nove relazioni tenute e i dibattiti delle due tavole rotonde, abbiano costituito un contributo notevole alla ricerca sulle fonti della tradizione canonica e abbiano nel contempo evidenziato l'importanza di questi lavori, sia ai fini dell'identità della scienza del diritto canonico che di un fecondo dialogo ecumenico. Queste giornate sono state pure, a mio avviso, un'ulteriore prova dell'interesse che gli studi storici suscitano e dell'alto sviluppo che hanno avuto negli ultimi anni.

Punto nodale di tale sviluppo sono state le ultime ricerche sul Decreto di Graziano. In questo senso, il Convegno di Studi penso sia stato una continuazione dei dibattiti tenutesi a Siracuse (1996), a Strasburgo (1998) e a Catania (2000). Di fatti, il Convegno ha evidenziato come lo studio dei manoscritti più antichi e la scoperta di Sg contribuiscano in grande misura a chiarire la storia della redazione del testo.

Per finire, non ci resta che augurare una pronta edizione degli Atti, preferibilmente con il contenuto delle tavole rotonde, che permettano conoscere anche le comunicazioni che chiariranno sicuramente ulteriori aspetti di un dibattito ogni giorno più intenso e fecondo.